

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA
NELLA SEDUTA DEL 22 APRILE 2008, N. 100

**INTERVENTI DI SOSTEGNO E PROMOZIONE
DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE**

A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature is stylized and appears to be 'David Ferrero'.

almeno un anno ed il cui fatturato provenga, per più del 50 per cento, dalla vendita dei prodotti del commercio equo e solidale di cui all'articolo 4.

3. Tra i soggetti iscritti al registro di cui al comma 1 è riconosciuta la denominazione di "Bottega del mondo" a quelli che effettuano la vendita al dettaglio di beni che, almeno per l'80 per cento, sono prodotti del commercio equo e solidale.

4. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, determina i criteri e le procedure per l'iscrizione nel registro di cui al comma 1, nonché le modalità per il riconoscimento della denominazione di "Bottega del mondo" di cui al comma 3.

Art. 6

(Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale)

1. La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, promuove e sostiene:

- iniziative divulgative e di sensibilizzazione, mirate a diffondere la realtà del commercio equo e solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo, affinché prendano in esame non solo il prodotto ma gli effetti sociali ed ambientali derivanti dalla sua produzione e commercializzazione;
- specifiche azioni educative nelle scuole, in accordo con le competenti istituzioni scolastiche, finalizzate a conoscere le problematiche connesse alle implicazioni delle scelte di consumo, stimolando una riflessione sul consumo consapevole e sulle opportunità offerte dai prodotti del commercio equo e solidale;
- la giornata del commercio equo e solidale di cui all'articolo 7;
- l'utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale nell'ambito delle attività dell'amministrazione regionale, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi da terzi.

2. La Regione sostiene altresì i soggetti iscritti nel registro regionale di cui all'articolo 5 mediante la concessione di contributi per progetti inerenti le attività dei soggetti medesimi.

3. Entro sessanta giorni dall'approvazione della legge finanziaria regionale annuale, la Giunta regionale adotta, previo parere della commissione consiliare competente, il programma degli interventi da finanziare, specificando, in particolare, le modalità di attuazione degli stessi e il relativo riparto dei fondi, nonché i

criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 2.

Art. 7

(Giornata e conferenza regionale del commercio equo e solidale)

1. Al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale, la Regione istituisce la "Giornata regionale del commercio equo e solidale", quale momento di incontro e confronto fra la comunità marchigiana e le realtà del commercio equo e solidale.

2. La Regione, nell'ambito della Giornata regionale del commercio equo e solidale, organizza una apposita conferenza, per la verifica dello stato del commercio equo e solidale nelle Marche.

3. Gli adempimenti per l'attuazione dei commi 1 e 2 sono definiti dalla Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 8

(Deroga)

1. Ai soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 5 è consentita la vendita dei beni commercializzati da posto non fisso in occasione di manifestazioni, fiere ed altre iniziative promozionali, anche in deroga alle disposizioni regionali sul commercio su aree pubbliche.

Art. 9

(Clausola valutativa)

1. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con cadenza almeno biennale la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di promozione e sostegno del commercio equo e solidale che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:

- le iniziative attivate dalla Regione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e d);
- la tipologia e l'entità dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 6, comma 2, nonché l'indicazione dei soggetti beneficiari;
- in che misura i finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 6, comma 2, hanno inciso sullo sviluppo della rete del commercio equo e solidale nel territorio marchigiano;
- qual è stato l'andamento del mercato dei prodotti del commercio equo e solidale sotto l'aspetto temporale, anche in relazione alla differente tipologia dell'offerta;
- le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.



Art. 10*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di euro 50.000,00.

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede mediante impiego, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), di quota parte delle somme iscritte nell'UPB 2.08.01 "Fondi globali di parte corrente", partita 4, del bilancio di previsione per l'anno 2007.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte nell'UPB 5.29.09, "Terzo settore", a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA) dell'anno 2008.

5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dell'UPB 2.08.01 del bilancio di previsione dell'anno 2007 sono ridotti di euro 50.000,00.

Art. 11*(Norma transitoria)*

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 5, comma 4.

IL PRESIDENTE DI TURNO

(David Favia)

